



Riferimento: BFE-443.111-2/2/1/1/1/25/1/8

## Prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli nuovi: richiesta di cessione secondo l'articolo 22a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>

**Il presente modulo è destinato esclusivamente alle cessioni di veicoli che, a causa delle loro caratteristiche, non possono essere elaborate attraverso il portale eGovernment DATEC.**

Vi preghiamo di indicare con una crocetta il motivo della cessione mediante il presente modulo:

- Veicolo con un VIN che non è composto da 17 caratteri.  
 Veicolo modificato con dati dichiarati discostanti da quelli CoC.  
 Furgone a zero emissioni con un peso complessivo fino a un massimo di 4,25 tonnellate.<sup>1</sup>

### Dati relativi al veicolo e alle parti:

Tipo di veicolo:  Automobili  Autofurgoni / trattori a sella leggeri

Marca (voce CoC 0.1):

Denominazione commerciale (voce CoC 0.2.1):

Numero di telaio (VIN, voce CoC 0.10):

Numero di matricola (modulo 13.20A – campo 1)

<b>Parte cedente</b>	Ditta:	IDI:	
	Cognome:	Nome:	
	Via:	NPA:	Luogo:
	Tel:	E-mail:	
	Data:	Timbro della ditta & firma:	

<b>Parte acquirente</b>	Ditta:	IDI:	
	Cognome:	Nome:	
	Via:	NPA:	Luogo:
	Tel:	E-mail:	
	Data:	Timbro della ditta & firma:	

Se disponibili, devono essere allegati i seguenti documenti:

<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modulo 13.20A (PDF)</li><li>• Certificato di conformità CE (Certificate of Conformity, CoC) oppure dichiarazione o certificato di conformità di un servizio d'esame ufficialmente riconosciuto</li><li>• Documenti relativi all'immatricolazione all'estero (PDF)</li><li>• Decisione d'imposizione delle dogane (PDF)</li></ul>
-----------------	--

<sup>1</sup> Veicolo con un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate (fino a 4,25 t) che, a prescindere dal peso, corrisponde alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 tonnellate possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni (art. 17b cpv. 1 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>).



Riferimento: BFE-443.111-2/2/1/1/1/25/1/8

**Informazioni importanti:**

- La richiesta deve essere trasmessa all'UFE antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Un veicolo può essere ceduto solo una volta, la revoca di una cessione non è possibile (art. 22a, cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>; RS 641.711).
- Con le proprie firme, le parti confermano la cessione e la correttezza dei dati.
- La richiesta corredata di allegati deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) in **formato elettronico tramite e-mail**: [co2-auto@bfe.admin.ch](mailto:co2-auto@bfe.admin.ch).
- In caso di domande sulle cessioni, contattare l'UFE ([co2-auto@bfe.admin.ch](mailto:co2-auto@bfe.admin.ch), tel. 058 464 54 40).